



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20

TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157

CF 80005530060 – P. IVA 00446810061

e-mail: protocollo@pec.comune.quargnento.al.it

segretario@comune.quargnento.al.it

Copia

Comunicata al Capogruppo
consiliare il 09/10/2026
prot. 5276

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 – Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, Sotto-sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”. Rideterminazione della dotazione organica con previsione di n. 1 posto di ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA, Area degli Istruttori (CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 e 23.02.2026), a tempo pieno e indeterminato, da coprire mediante pubblico concorso.

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di agosto alle ore tredici e minuti zero nella residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BENZI ing. Luigi - Sindaco	Sì
2. PAVIA dott.ssa Anna Maria - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. IZZI rag. Francesca - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Avv. Stefano VALERII, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BENZI ing. Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di QUARGNENTO è ente locale con popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti (n. 1359 abitanti al 31.12.2025), caratterizzato da una struttura organizzativa di ridottissime dimensioni, priva di qualifica dirigenziale, nella quale le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 sono attribuite ai Responsabili di Servizio titolari di posizione di Elevata Qualificazione ovvero, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai componenti dell'organo esecutivo;
- l'Ente non versa in situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, né in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del medesimo decreto, né ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028, nel quale è ricompresa la programmazione del fabbisogno di personale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08/05/2026 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2025;
- l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché gli obblighi di certificazione e trasmissione dei dati contabili alla B.D.A.P.;
- l'Ente ha adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati al Sistema Informativo del Conto Annuale del personale di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI, in via generale, in materia di organizzazione degli uffici e di programmazione del personale:

- l'art. 97 della Costituzione, che sancisce i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e, al comma 4, la regola generale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, in particolare: l'art. 42, che riserva al Consiglio l'approvazione degli atti fondamentali; l'art. 48, comma 3, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza residuale in materia di atti di amministrazione e, segnatamente, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; l'art. 49, in tema di pareri di regolarità tecnica e contabile; l'art. 89, in materia di potestà regolamentare degli enti locali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sulla dotazione organica; l'art. 91, in materia di assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno di personale; gli artt. 107 e 109 in tema di funzioni dirigenziali e di responsabili di servizio; gli artt. 147-quinquies, 151, 153, comma 5, e 183 in materia di equilibri e copertura finanziaria; l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), che prevede il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria sulle proposte di modifica del regolamento di contabilità, sulle variazioni di bilancio e sugli atti di programmazione dei fabbisogni di personale; l'art. 134, comma 4, in tema di immediata eseguibilità delle deliberazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 2, che individua l'ambito soggettivo di applicazione, ricomprendendovi i Comuni;
 - l'art. 2, commi 1 e 2, in forza del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e determinano le dotazioni organiche complessive, ispirandosi ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività e di flessibilità organizzativa;

- l'art. 5, comma 2, in ordine alla natura gestionale e privatistica delle determinazioni organizzative di micro-organizzazione;
 - l'art. 6, come integralmente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale: (i) le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi (comma 1); (ii) allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione (comma 2); (iii) in sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e ne opera la ricognizione, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle facoltà assunzionali (comma 3); (iv) il piano triennale è adottato annualmente, ha carattere dinamico e va aggiornato in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative e funzionali (comma 4); (v) le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui al medesimo articolo non possono assumere nuovo personale (comma 6);
 - l'art. 6-bis, in materia di ricorso a soggetti esterni per la gestione di servizi e di conseguente riduzione della dotazione organica;
 - l'art. 6-ter, che prevede l'adozione, con decreti di natura non regolamentare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, cui gli enti sono tenuti a conformarsi;
 - l'art. 7, comma 6 e ss., che consente il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni esclusivamente per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, in via temporanea e altamente qualificata, e che vieta il ricorso a tali incarichi per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'espletamento di attività istituzionali di carattere continuativo;
 - l'art. 30, in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità volontaria), il cui previo esperimento non costituisce più adempimento obbligatorio ai fini dell'avvio delle procedure concorsuali;
 - l'art. 33, commi 1 e 2, che impone alle amministrazioni pubbliche la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale, prevedendo il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo in caso di mancato adempimento;
 - l'art. 34-bis, che disciplina l'obbligo di previa comunicazione ai soggetti competenti in materia di collocamento del personale in disponibilità, quale adempimento propedeutico all'avvio delle procedure di reclutamento;
 - l'art. 35, che disciplina il reclutamento del personale, prevedendo al comma 1, lett. a), l'assunzione mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, al comma 3 i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento e al comma 4 la coerenza delle procedure con il piano triennale dei fabbisogni;
 - l'art. 35-ter, che istituisce il Portale unico del reclutamento ("inPA"), quale canale esclusivo di pubblicazione dei bandi e di presentazione delle domande di partecipazione;
 - l'art. 35-quater, introdotto dall'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di svolgimento delle procedure concorsuali, prove, valutazione dei titoli e utilizzo di strumenti digitali;
 - l'art. 36, che ribadisce il carattere ordinario del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il soddisfacimento del fabbisogno stabile e ordinario dell'amministrazione;
- l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni di programmare le assunzioni al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi;

- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con particolare riferimento all'art. 4 (sostitutivo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001) e all'art. 6 (introduttivo dell'art. 6-ter), che hanno determinato il superamento del concetto "statico" di dotazione organica in favore di un modello dinamico incentrato sul piano triennale dei fabbisogni di personale, nel quale la dotazione organica assume valore di limite finanziario di spesa potenziale massima sostenibile;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella G.U. n. 173 del 27 luglio 2018;
- l'art. 3 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. "Legge Concretezza"), in materia di misure per accelerare le assunzioni e di semplificazione delle procedure concorsuali;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto per i Comuni un nuovo sistema di determinazione delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato ancorato alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, misurata dal rapporto tra spesa complessiva per il personale e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, e successivi aggiornamenti, che ha individuato i valori soglia per fascia demografica, fissando per i Comuni con popolazione fino a 999 abitanti il valore soglia del 29,50% e, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti, il valore soglia del 28,60%, nonché le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale per gli enti collocati al di sotto di tale soglia;
- l'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di contenimento della spesa di personale, che impone il rispetto del valore medio della spesa del triennio 2011/2013;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 3, comma 5 e ss., del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di facoltà assunzionali e di utilizzo dei resti assunzionali del quinquennio precedente;
- l'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in ordine alle funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, l'edilizia scolastica, la gestione del territorio, la protezione civile e i servizi di viabilità e manutenzione;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili e di quote di riserva, e il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 678, comma 9, e 1014, commi 1, 3 e 4, in materia di riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate;
- l'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), in materia di piano triennale di azioni positive;
- il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 15, che individua il Responsabile Unico del Progetto in un soggetto dipendente della stazione appaltante, dotato delle necessarie competenze tecniche, nonché l'Allegato I.2 in ordine ai relativi requisiti professionali;

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alla titolarità dei procedimenti e alla figura del responsabile del procedimento;

VISTE, in particolare, le disposizioni che hanno istituito il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), assorbendo e sostituendo la previgente programmazione del fabbisogno di personale:

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale, al comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, avente durata triennale e aggiornamento annuale;
- il medesimo art. 6, comma 2, del D.L. n. 80/2021, che definisce il contenuto del PIAO, articolato nelle sezioni relative: a) ai valori pubblici, alla strategia e alla performance; b) all'organizzazione e al capitale umano, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, all'organizzazione del lavoro agile ed al piano triennale dei fabbisogni di personale (lett. b), n. 3), da adottarsi “con indicazione della consistenza della dotazione organica e della sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001”, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; c) al monitoraggio;
- l'art. 6, comma 4, del D.L. n. 80/2021, che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;
- l'art. 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021, che prevede la pubblicazione del PIAO sul sito internet istituzionale dell'ente e la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione sul relativo portale;
- l'art. 6, comma 6, del D.L. n. 80/2021, che sanziona la mancata adozione del Piano con l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e dunque, tra l'altro, con il divieto di procedere ad assunzioni di personale;
- l'art. 6, comma 6-bis, del D.L. n. 80/2021, ai sensi del quale le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti adottano il PIAO secondo modalità semplificate, alle quali il Comune, avendo una dotazione organica ampiamente inferiore a detta soglia, si conforma;
- l'art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di termini per l'adozione del Piano in sede di prima applicazione;
- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, che ha espressamente soppresso, in quanto assorbiti nel PIAO, tra gli altri, gli adempimenti concernenti: il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6, commi 1, 4 e 6, e all'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 3, comma 3, del D.L. n. 90/2014; il Piano della performance di cui all'art. 10, commi 1, lett. a), e 1-ter, del D.Lgs. n. 150/2009; il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di cui all'art. 14, comma 1, della Legge n. 124/2015; il Piano di azioni positive di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006; il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), della Legge n. 190/2012; il Piano triennale della formazione del personale;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 30 giugno 2022, n. 132, recante “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione”, e in particolare l'art. 4 (Sotto-sezione “Organizzazione e capitale umano”), che prevede l'indicazione della struttura organizzativa, dell'organizzazione del lavoro agile e del piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché l'art. 6, che disciplina il PIAO delle amministrazioni con meno di cinquanta

dipendenti in forma semplificata, e l'art. 7, in materia di modalità e termini di adozione, pubblicazione e monitoraggio;

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, recante il Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni per la redazione del PIAO, e le successive indicazioni operative del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il principio, desumibile dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 80/2021, secondo cui il PIAO – e con esso la sotto-sezione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale – ha natura dinamica ed è pertanto suscettibile di modifica e aggiornamento anche in corso d'anno, con il medesimo procedimento previsto per la sua adozione, ogni qual volta si manifestino nuove e diverse esigenze organizzative e funzionali, purché nel rispetto dei vincoli finanziari e delle facoltà assunzionali vigenti;

VISTI, in materia di sistema di classificazione professionale:

- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2019/2021, sottoscritto in via definitiva il 16 novembre 2022, che ha introdotto il nuovo ordinamento professionale, articolando il personale nelle quattro Aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori e dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (artt. 12 e ss. e Allegato A – Declaratorie delle Aree), stabilendo la corrispondenza tra la previgente categoria C e la nuova “Area degli Istruttori”, nonché disciplinando, all'art. 13, i profili professionali e le relative declaratorie rimesse all'autonomia organizzativa degli enti;
- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2022/2024, sottoscritto in via definitiva in data 23 febbraio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2026, che ha confermato l'impianto classificatorio di cui al C.C.N.L. 16.11.2022, rideterminando i trattamenti economici tabellari, disponendo il parziale conglobamento di quote dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare e intervenendo, tra l'altro, sugli incarichi di Elevata Qualificazione e sull'articolazione dell'orario di lavoro;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018 e il C.C.N.L. 16.11.2022 in materia di relazioni sindacali, con particolare riferimento agli obblighi di informazione alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali in ordine agli atti di programmazione del fabbisogno di personale e di organizzazione degli uffici;

PREMESSO, IN PUNTO DI FATTO, CHE:

- la dotazione organica dell'Ente contempla, presso l'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzioni e Patrimonio, n. 1 posto di “Istruttore Tecnico – Geometra”, già categoria C ed oggi collocato nell'Area degli Istruttori ai sensi del C.C.N.L. 16.11.2022, a tempo pieno ed indeterminato;
- detto posto risulta ad oggi VACANTE in dotazione organica, essendosi reso tale a far data dal 31/12/2025 a seguito di mancato superamento del periodo di prova del neo assunto (cessazione dal servizio per collocamento a riposo / mobilità volontaria verso altro ente / dimissioni volontarie / decesso) del dipendente Sig. XXXXXXXX – dati omessi ai sensi del R.UE n. 679/2016 art. 13 tutela dei dati personali;
- il posto non è mai stato ricoperto successivamente alla predetta cessazione, non essendo state esperite con esito positivo procedure di reclutamento né procedure di mobilità;
- l'Ente non dispone di alcun'altra figura professionale di area tecnica: il posto in questione individua, pertanto, l'UNICO TECNICO dell'organico comunale, la cui assenza in pianta organica determina l'impossibilità di presidiare in via ordinaria e continuativa funzioni fondamentali del Comune ai sensi dell'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010;

CONSIDERATO CHE:

- il ricorso alla consulenza esterna, per espressa previsione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, è ammesso soltanto per esigenze straordinarie, temporanee e altamente qualificate,

cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, ed è per contro precluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie e di attività istituzionali di carattere continuativo, quali sono per definizione quelle riferibili al Servizio Tecnico comunale (lavori pubblici, manutenzione del patrimonio e della viabilità, edilizia privata, urbanistica, ambiente, catasto, protezione civile, sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione degli interventi finanziati con risorse PNRR e con contributi statali e regionali);

- il mantenimento sine die di un affidamento esterno per il presidio di funzioni fondamentali si pone in contrasto, oltre che con la citata disposizione, anche con l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, che individua nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma ordinaria di soddisfacimento del fabbisogno stabile e strutturale dell'amministrazione, e risulta suscettibile di rilievo in sede di controllo della Corte dei conti;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 richiede che il Responsabile Unico del Progetto sia individuato tra i dipendenti della stazione appaltante in possesso dei requisiti professionali di cui all'Allegato I.2, con conseguente impossibilità, in assenza di personale tecnico interno, di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- analogamente, la titolarità dei procedimenti amministrativi e la responsabilità del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990, nonché l'esercizio dei poteri di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi ai sensi degli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001, presuppongono l'immedesimazione organica del soggetto agente nell'apparato comunale, non surrogabile mediante incarico professionale esterno;
- l'internalizzazione della funzione tecnica, oltre a rispondere ad esigenze di legittimità, risulta altresì economicamente vantaggiosa, ove si consideri il raffronto tra il costo annuo lordo dell'incarico esterno in essere, pari ad € 35.280,00, e il costo annuo del posto da coprire, quantificato in € 29.000,00 comprensivo di oneri riflessi e I.R.A.P., nonché ai fini di continuità, esclusività, reperibilità e presidio ordinario del servizio;
- la ridotta dimensione demografica dell'Ente (popolazione inferiore a 2.000 abitanti) e la conseguente esiguità dell'organico rendono la copertura del posto in questione non differibile, atteso che la vacanza di un unico presidio tecnico si traduce, di fatto, nella paralisi di un'intera area di competenza comunale;
- risultano infruttuosamente esperite ovvero non praticabili, allo stato, soluzioni alternative quali l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il comando o la mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come da istruttoria agli atti d'ufficio;

DATO ATTO, quanto ai vincoli assunzionali e finanziari, che:

- il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'I.R.A.P., e la media delle entrate correnti relative ai rendiconti degli esercizi, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2026, è sufficiente a stare sotto il valore risulta pertanto inferiore al valore soglia del 28,60 % fissato, per la fascia demografica di appartenenza dell'Ente, dalla Tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, con conseguente facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 nei limiti percentuali di cui alla Tabella 2 del medesimo decreto;
- la maggiore spesa derivante dall'assunzione programmata con il presente atto risulta compatibile con il predetto limite, come da prospetto di calcolo agli atti, ed è coerente con il piano triennale dei fabbisogni e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028;
- è rispettato il limite di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006, riferito al valore medio del triennio 2011/2013;
- l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo, non sussistendo condizioni ostative alle assunzioni;
- l'Ente, avendo un numero di dipendenti inferiore a quindici, non è soggetto agli obblighi occupazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 68/1999, fermo restando l'assolvimento degli

adempimenti informativi eventualmente dovuti;

- con riferimento alla riserva di posti in favore dei volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014, commi 1, 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, trattandosi di un solo posto, la riserva del 30% non dà luogo ad alcuna frazione di posto integralmente riservabile e la relativa quota si cumula con quella derivante da successive procedure concorsuali;
- la copertura del posto sarà preceduta dall'espletamento della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, quale adempimento propedeutico all'avvio della procedura concorsuale, a pena di nullità delle assunzioni;
- il previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 non costituisce, allo stato della legislazione vigente, adempimento obbligatorio ai fini dell'indizione del concorso pubblico;
- la spesa conseguente trova copertura negli stanziamenti dei Capitoli riservato al personale dei servizi esterni del Comune di Quargnento;

RITENUTO, pertanto:

- di dover procedere alla modifica e integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028, limitatamente alla Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, mediante rideterminazione della dotazione organica e conseguente programmazione assunzionale;
- di prevedere e confermare in dotazione organica n. 1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di “Istruttore Tecnico – Geometra”, Area degli Istruttori del vigente sistema di classificazione professionale di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, con trattamento economico tabellare come rideterminato dal C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 23.02.2026, da assegnare all'Area Tecnica;
- di programmare, nell'annualità 2026 del piano triennale dei fabbisogni, la copertura del predetto posto mediante procedura concorsuale pubblica, quale modalità ordinaria di accesso ai sensi dell'art. 97, comma 4, della Costituzione e degli artt. 35 e 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, con pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento “inPA” ai sensi dell'art. 35-ter del medesimo decreto;
- di dare atto che, all'esito della copertura del posto per pubblico concorso, cesserà il ricorso alla consulenza esterna attualmente in essere, non essendo più sussistenti i presupposti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso sulla deliberazione adottata ai sensi dell'art. 193 TUEL dal Comune di Quargnento, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, in ordine alla compatibilità della programmazione assunzionale con i vincoli di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che del presente provvedimento sarà data informazione alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L., ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati in calce al presente atto;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 80/2021;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) di MODIFICARE ED INTEGRARE il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028, limitatamente alla Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, Sotto-sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028”, nei termini di cui ai punti seguenti, confermando nel resto il Piano già approvato;
- 3) di DARE ATTO che il P.I.A.O., ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, del D.P.R. n. 81/2022 e del D.M. n. 132/2022, ha assorbito e sostituito, tra gli altri, il Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale costituisce oggi sotto-sezione del Piano medesimo, e che il Piano ha natura dinamica ed è modificabile in corso d’anno con il medesimo procedimento previsto per la sua adozione;
- 4) di PREVEDERE E CONFERMARE nella dotazione organica dell’Ente n. 1 (uno) posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA, inquadrato nell’AREA DEGLI ISTRUTTORI del sistema di classificazione professionale di cui al C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, con trattamento economico tabellare come rideterminato dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026, da assegnare all’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzioni, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile;
- 5) di DARE ATTO che il predetto posto risulta ad oggi VACANTE in dotazione organica e che le relative funzioni sono attualmente assicurate mediante incarico di consulenza/collaborazione esterna, trattandosi dell’unica figura tecnica dell’Ente, e che tale soluzione, avendo carattere temporaneo e non potendo presidiare in via ordinaria e continuativa funzioni istituzionali permanenti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, deve essere sostituita da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto;
- 6) di PROGRAMMARE, nell’annualità 2026 del piano triennale dei fabbisogni di personale, la copertura del posto di cui al punto 4) mediante PUBBLICO CONCORSO per esami ovvero per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 97, comma 4, della Costituzione, degli artt. 35 e 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. n. 82/2023 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di accesso agli impieghi, con pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento “inPA” ai sensi dell’art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” per estratto, ove dovuto, e all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- 7) di DARE ATTO che il requisito culturale di accesso è individuato nel diploma di geometra ovvero nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.) o titolo equipollente/equiparato, fatti salvi gli ulteriori requisiti generali e speciali che saranno puntualmente definiti nel bando di concorso;
- 8) di DARE ATTO che l’avvio della procedura concorsuale sarà preceduto dall’adempimento di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che il previo esperimento della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 non costituisce, allo stato, adempimento obbligatorio;
- 9) di DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 1014, commi 1, 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, trattandosi di un unico posto, la riserva in favore dei volontari delle Forze Armate non dà luogo a frazione di posto integralmente riservabile e si cumula con le quote derivanti da successive procedure concorsuali;
- 10) di DARE ATTO del rispetto: del limite di spesa di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, e del D.M. 17 marzo 2020; del limite di cui all’art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006; dell’obbligo di ricognizione delle eccedenze di cui all’art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo;
- 11) di DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura negli

stanziamenti del Bilancio di previsione 2026/2028 e che si provvederà, ove necessario, con separato atto alle occorrenti variazioni;

- 12) di DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente in materia di personale l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi compresi l'approvazione del bando di concorso, la nomina della commissione esaminatrice, gli impegni di spesa e la conseguente cessazione, alla naturale scadenza ovvero anticipatamente, dell'incarico di consulenza esterna in essere;
- 13) di DISPORRE la pubblicazione del P.I.A.O. 2026/2028, come modificato ed integrato con il presente atto, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione sul relativo portale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021;
- 14) di TRASMETTERE, dietro richiesta delle OO.SS. Firmatarie del CCNL FL, copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria e ai Responsabili dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE, stante l'urgenza di consentire il tempestivo avvio della procedura concorsuale e di assicurare la continuità delle funzioni tecniche dell'Ente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

Dotazione organica come rideterminata – Prospetto riepilogativo

Area / Servizio	Profilo professionale	Area di inquadramento (CCNL 16.11.2022)	Posti previsti	Posti coperti	Posti vacanti
Area Amministrativa	Istruttore amministrativo	Istruttori	_____	_____	_____
Area Finanziaria	Istruttore contabile	Istruttori	_____	_____	_____
Area Tecnica	Istruttore tecnico – Geometra	Istruttori	1	0	1
Area Vigilanza	Istruttore di vigilanza	Istruttori	_____	_____	_____
Servizi operativi	Operatore esperto	Operatori Esperti	_____	_____	_____
TOTALE			_____	_____	_____

N.B. – Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee di indirizzo di cui al D.M. 8 maggio 2018, la dotazione organica non costituisce un elenco rigido e immodificabile di posti, bensì il valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, rimodulabile in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario comunale
F.to: Avv. Stefano Valerii

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to: Avv. Stefano Valerii

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco F.to: Ing. Luigi BENZI	Il Segretario Comunale F.to: Avv. Stefano VALERII
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente il 09/10/2026, per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente all'affissione all'albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 17 trasmesso al Consigliere Capogruppo in conformità all'art. 125 del T.U.E.L. 237 del 18/8/2000.

Quargnento, lì 09/10/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la Deliberazione di cui sopra è stata dichiarata esecutiva in data 27/08/2026, perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000),

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Stefano VALERII